

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA\ORDINANZA
Numero: 3
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 04/01/2018

Sentenza/Ordinanza n. 3/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Chiara VETRO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE-ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n° 60608 del registro di Segreteria, proposto dal sig. P. M., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente a Marina di Massa in Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Maura Goletto presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Modena, Piazza Riccò n. 2, per la declaratoria dell'illegittimità della determinazione dell'INPS di Pistoia n. 17312681 del 10.6.2016 con la quale è stata a lui conferita l'indennità *una tantum* per l'infermità "*gastroduodenite pregressa ulcerosa e profusioni discali multiple senza segni di interessamento radicolare*".

Uditi, alla pubblica udienza del 5.12.2017, tenutasi con l'assistenza del Segretario Lina Pellino, il relatore, Cons. Chiara Vetro, il difensore di parte ricorrente, Avv. Goletto, per l'INPS l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

FATTO

Con determinazione dell'INPS di Pistoia n. 17312681 del 10.6.2016 è stata conferita al sig. P. M., già Ispettore della Polizia di Stato, l'indennità *una tantum* per l'infermità "*gastroduodenite pregressa ulcerosa e profusioni discali multiple senza segni di interessamento radicolare*".

Con ricorso inviato a questa Sezione, l'interessato ha impugnato tale provvedimento, ritenendo che sia la gastroduodenite che le profusioni discali multiple fossero singolarmente ascrivibili, quanto meno all'8^a ctg. Tab. A.

Peraltro nel ricorso l'interessato ha anche fatto presente che, con istanza depositata in data 19.4.1012, aveva chiesto all'INPS la pensione privilegiata, oltre che per le due citate infermità, anche per l'infermità "*ipertensione arteriosa con impegno d'organo in difficile trattamento farmacologico*", ed ha quindi concluso chiedendo a questa Sezione di "*accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio di tutte le patologie sopra descritte ed il conseguente diritto del ricorrente alla percezione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 5^a categoria della Tabella A (o della diversa categoria che sarà ritenuta di giustizia) per cumulo delle patologie a decorrere dalla domanda di pensione*".

- Si è costituito l'INPS depositando memoria difensiva in data 10.10.2016 con la quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, "*in ossequio al verbale emesso dalle competenti autorità sanitarie ed esattamente verbale della Commissione medica ospedaliera di La Spezia del 21.1.2016 che ha riconosciuto la sussistenza delle patologie lamentate nei limiti riportati*".

- Alla pubblica udienza del 5.12.2017 la difesa di parte attrice si è riportata al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed, in subordine, non opponendosi all'esperimento di C.T.U. La difesa INSP si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti.

DIRITTO

1. In rito si pone il problema dell'ammissibilità della domanda, in relazione alla *"ipertensione arteriosa con impegno d'organo in difficile trattamento farmacologico"*, atteso che il provvedimento impugnato non contiene alcun espresso riferimento a tale infermità.

Peraltro, la determinazione dell'Istituto riporta puntualmente *"il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 140 del 19.9.2006"*, nel quale sono citate tutte e tre le infermità, disponendo che le prime due fossero ascrivibili alla Tab. B, ad eccezione dell'ultima, l'ipertensione arteriosa, non classificabile.

Si può quindi ritenere, in virtù del richiamo al citato parere, che il provvedimento, *per relationem*, vada inteso come reiettivo per la classificazione di quest'ultima infermità, con conseguente ammissibilità della domanda anche *in parte qua*.

Per inciso va osservato che l'Amministrazione, nella memoria difensiva, pur richiamando nelle premesse l'indicata circostanza, non ha formulato alcuna eccezione sul punto.

2. Nel merito, trattandosi di problematiche medico-legali, va interpellato un qualificato consulente d'ufficio, dotato di competenza medico legale, da individuarsi nell'U.M.L. del Ministero della Salute, affinché, previa – occorrendo - visita diretta (nel corso della quale l'interessato ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia) e comunque sulla base degli atti, esprima il proprio motivato avviso sulla classificabilità dell'infermità *"gastroduodenite pregressa ulcerosa; profusioni discali multiple senza segni di interessamento radicolare; ipertensione arteriosa con impegno d'organo in difficile trattamento farmacologico"*.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, quale Giudice Unico per le Pensioni, nel dichiarare la domanda ammissibile,

ORDINA

L'espletamento del menzionato supplemento istruttorio e, a tal fine, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente sia comunicata per l'esecuzione all'UML del Ministero della Salute, allegando l'integrale fascicolo.

L'UML dovrà rendere il suo parere entro 60 giorni, in mancanza di visita diretta; qualora invece dovesse disporre la predetta visita (nel corso della quale l'interessato ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia) il parere dovrà essere reso entro 90 giorni dalla data di ricezione della presente.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Firenze, 5 dicembre 2017

Il Giudice Unico

F.to Cons. Chiara Vetro

Depositato in segreteria il 04/01/2018

Il Direttore di segreteria

F.to Paola Altini

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente.

Il Giudice Unico

F.to Chiara Vetro

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ricorrente.

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

Depositato in Segreteria il 04/01/2018